



Comune di Cavenago d'Adda

Provincia di Lodi

Via Emilio Conti, 2
26824 Cavenago d'Adda (LO)
c.f. e p.i. 03593960150

tel. 0371/70.031-70.341

fax 0371/70.469

INTERNET www.comune.cavenagodadda.lo.it

Codice Ente: **10955**

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 31/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 19:15 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta, in adunanza ordinaria di prima convocazione, i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	Presente	Assente
1	CURTI SERGIO	SI	
2	TRIBBIA RINALDO	SI	
3	DE STEFANI DANIELE	SI	
4	GROSSI STEFANO	SI	
5	CAOBIANCO ENNIO	SI	
6	CORRU' FEDERICA	SI	
7	PISCIOTTI PATRIZIA	SI	
8	COLOMBI PIER FILIPPO	SI	
9	ROSSELLA GIUSEPPE	SI	
10	FORTI FRANCESCO	SI	
11	FORTINI PIETRO	SI	

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa all'adunanza il Dott. D'AMICO DAVIDE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CURTI SERGIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- ♦ l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- ♦ per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ♦ ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ♦ ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede: Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Richiamato in particolare l'art. 825 C.C. "Diritti demaniali su beni altrui" riguardo alla questione delle servitù di pubblico passaggio;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei regolamenti del Comune di Cavenago d'Adda precedentemente vigenti e relativi alle entrate in materia di affissioni, pubblicità, canone mercatale e occupazioni di suolo pubblico, in particolare in luogo del "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con delibera di C.C. n. 6 del 31.03.2003;

Vista la proposta di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che si articola nei seguenti capi:

- CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI
- CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- CAPO V - CANONE MERCATALE

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento oggetto di questo atto con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 marzo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto Ministero dell'Interno – 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021)";

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione revisore, reso con verbale n.4 del 30/03/2021;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Udito l'intervento di Sergio Curti, Sindaco-Presidente, il quale illustra il presente punto all'Ordine del Giorno;

All'esito di tutto quanto sopra, nessun Consigliere chiedendo ulteriormente di intervenire, il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri comunali a votare sul presente punto all'Ordine del Giorno;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Rossella, Fortini), resi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare le premesse quale** parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di approvare** il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 68 articoli e comprensivo dell'Allegato 1, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3 di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
- 4 di disporre** che tutti i regolamenti del Comune di Cavenago d'Adda relativi alle entrate in materia di affissioni, pubblicità, canone mercatale e occupazioni di suolo pubblico restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi fino al 31.12.2020, in particolare il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con delibera di C.C. n. 6 del 31.03.2003;

- 5 di dare atto** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 6 di stabilire** che le disposizioni del presente regolamento decorrono dall'1.01.2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente

Ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
CURTI SERGIO

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i. e norme collegate - sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO DAVIDE

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i. e norme collegate - sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)